

NOV 27 2019

Sentenza n. 977/2019 pubbl. il 18/11/2019
RG n. 3677/2017

6701

N. R.G. 3677/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da [REDACTED], rappresentata e difesa, in forza di
procura in calce al ricorso, dagli Avv. Walter MICELI, Fabio GANCI e Alberto
AGUSTO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo

ricorrente

CONTRO

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA, in
persona del Ministro *pro tempore*

convenuto
contumace

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.

Conclusioni della parte ricorrente:

"Si chiede di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica e conseguentemente:

25 NOV 2019

Firmato Da: MARCELLINI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69541abd3cdeb4a0d1abf8c61b801076d
Firmato Da: GRILLO STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19ce84529e861673c1f222b49df6c15a



-condannare l'Amministrazione resistente a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola;

-condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad Euro 3.826,76 di cui Euro 322,31 a titolo di TFR corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti) in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato di almeno 180 giorni per ciascun anno oppure dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale, oltre interessi.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 3.11.2017 la prof.ssa [REDACTED] [REDACTED] premesso di essere stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica (nel seguito, per brevità, “MIUR”) con ripetuti contratti a tempo determinato, stipulati di anno in anno in successione, ha convenuto in giudizio il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'anzianità maturata e al conseguente maggiore trattamento economico, dovendo cumularsi i periodi lavorati in esecuzione di ciascun contratto.

La ricorrente sostiene che l'Amministrazione – datore di lavoro, corrispondendole ad ogni nuova assunzione lo stipendio iniziale, ha violato il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 d.lgs. n. 368/2001, in forza del quale ella aveva diritto alla progressione stipendiale maturata sommando tutti i servizi scolastici prestati.

I convenuti non si sono costituiti in giudizio.

La causa è stata istruita documentalmente e, dopo il deposito di brevi note autorizzate, è stata discussa oralmente: parte ricorrente ha richiamato le conclusioni di cui al ricorso, sopra riportate.

2. Deve esaminarsi preliminarmente la soggettività giuridica del convenuto Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, alla luce di consolidata giurisprudenza del Tribunale.



L'Ufficio Scolastico Regionale, a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, "*costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa*".

La medesima disposizione attribuisce poi all'Ufficio scolastico regionale competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né lo avrebbe potuto, visto il rango della norma) un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al Ministero, che è e rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa.

La Corte di Cassazione "*nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)" (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862).*

Pertanto la dizione "*legittimazione passiva*" contenuta nell'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260 /2007 ed ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera f, d.lgs. n. 165/2001.

Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l'Ufficio scolastico regionale.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è dunque privo di soggettività giuridica e unico legittimato passivo nel presente giudizio è pertanto il MIUR. (v., *ex plurimis*, Tribunale di Genova – Sezione lavoro, sent. 22.1.2014, RG n. 1546/2011, la cui motivazione è sopra richiamata).



3. Venendo al merito, le domande sono fondate, nei limiti di cui *infra*.

I fatti rilevanti ai fini del decidere sono documentalmente provati.

E' in particolare provato che la ricorrente, docente abilitata per la classe concorsuale A20 (ex A038) – Fisica, abbia insegnato alle dipendenze del MIUR in forza dei seguenti contratti a tempo determinato:

- nell'a.s. 2007/2008, contratto dal 27.11.2017 al 30.6.2018, per 15 ore di servizio settimanali, nella classe di concorso A020, presso l'Istituto I.T.C.G.S. "In memoria dei Morti Patria" di Chiavari;
- nell'a.s. 2008/2009, contratto dal 29.9.2008 al 30.6.2009, per 4 ore di servizio settimanali, nella classe di concorso A020, presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e per l'Ambiente "Marsano" di Genova;
- nell'a.s. 2009/2010, contratto dal 20.10.2009 al 30.6.2010, per 4 ore di servizio settimanali, nella classe di concorso A020, presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e per l'Ambiente "Marsano" di Genova;
- nell'a.s. 2010/2011, contratti dal 5.10.2010 al 30.6.2011, per 6 ore di servizio settimanali complessive, nelle classi di concorso A020 e A042, presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e per l'Ambiente "Marsano" di Genova e presso l'Istituto I.T.C.G.S. "In memoria dei Morti Patria" di Chiavari;
- nell'a.s. 2011/2012, contratto dal 24.9.2011 al 30.6.2012, per 8 ore di servizio settimanali complessive, nella classe di concorso A020, presso l'Istituto I.P.S.I.A. Deambrosis di Chiavari e l'Istituto superiore Natta di Sestri Levante;
- nell'a.s. 2012/2013, contratti dal 4.10.2012 al 30.6.2013, per 10 ore di servizio settimanali complessive, nelle classi di concorso A020/A042, presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e per l'Ambiente "Marsano" di Genova;
- nell'a.s. 2013/2014, contratti dal 8.10.2013 al 30.6.2014, per 9 ore di servizio settimanali complessive, nelle classi di concorso A020/A042, presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e per l'Ambiente "Marsano" di Genova;
- nell'a.s. 2014/2015, contratti dal 2.10.2014 al 30.6.2015, per 9 ore di servizio settimanali complessive, nelle classi di concorso A020/A042, presso l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e per l'Ambiente "Marsano" di Genova;
- nell'a.s. 2015/2016, contratto dal 30.9.2015 al 30.6.2016, per 8 ore di servizio settimanali, nella classe di concorso A020, presso l'Istituto superiore "Vittorio Emanuele II – Ruffini" di Genova;



- nell'a.s. 2016/2017, contratti dal 10.10.2016 al 7.7.2017, per 14 ore di servizio settimanali complessive, nella classe di concorso A020, presso l'Istituto superiore "Vittorio Emanuele II – Ruffini" di Genova.

Deve ritenersi poi provato che la ricorrente ha sempre percepito lo stipendio iniziale previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, senza ottenere il riconoscimento dei passaggi stipendiali automatici normativamente previsti per i dipendenti di ruolo.

Ai sensi dell'art. 526 d.lgs. n. 297/94, infatti, *"al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo"*.

Analoga disposizione è contenuta nell'art. 47 C.C.N.L. scuola del 4 agosto 1995.

Al contrario, l'art. 79 C.C.N.L. Comparto Scuola 29 novembre 2007 (quadriennio normativo 2006-2009 - biennio economico 2006-2007) prevede un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali in ragione dell'anzianità via via maturata dal dipendente in ruolo (con passaggio di posizione stipendiale al compimento del 3° anno, del 9° anno, del 15° anno, del 21° anno, del 28° anno, del 35° anno).

Secondo la ricorrente, il diverso trattamento stipendiale previsto per i dipendenti del MIUR assunti con contratto a tempo determinato viola il divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego stabilito dalla clausola 4 punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Dispone, la citata clausola 4, punto 1, che *"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*.

Secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 13 settembre 2007, causa C307/05 Del Cerro Alonso, *"25... risulta tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I-6057, punti 54-57, nonché 7 settembre 2006,*

ITALIA



causa C-53/04, Marrosu e Sardino, Racc. pag. I-7213, punti 40-43, e causa C-180/04, Vassallo, Racc. pag. I-7251, punti 32-35) ...

27 ... tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela.

28. Di conseguenza, la direttiva 1999/70 nonché l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro.

29. La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari (v., per analogia, sentenze 9 settembre 2003, causa C-151/02, Jaeger, Racc. pag. I-8389, punti 58 e 59, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 99). In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo 'considerando', gli Stati membri infatti sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza Adeneler e a., citata, punto 68)".

Pertanto:

- 1) "la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira



ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.

- 2) *La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato".*

Tali principi sono stati ribaditi con la successiva sentenza della Corte 8 settembre 2011 (nella causa Rosado Santana C-177/10).

La pronuncia della Corte di Giustizia del 13 settembre 2007, nella causa C307/05 Del Cerro Alonso, ha riguardato fattispecie analoga a quella in disamina, in quanto si trattava di una lavoratrice spagnola che lamentava di aver prestato la propria attività lavorativa per anni, alle dipendenze del servizio sanitario, in base a diversi contratti a tempo determinato, senza vedersi riconoscere gli scatti salariali attribuiti al personale assunto a tempo indeterminato. Nel caso in considerazione, la ricorrente ha lavorato per anni alle dipendenze del MIUR in forza di successivi contratti di lavoro, che hanno coperto pressoché l'intera durata degli anni scolastici.

Come ritenuto da questo Tribunale in svariate precedenti decisioni, alle cui motivazioni è inevitabile fare in questa sede ampio richiamo (v. ad es. Tribunale di Genova, sent. 25 maggio 2018, proc. RG 588/2017), si è dunque realizzata, di fatto, una situazione sovrapponibile a quella tipica di un rapporto a tempo indeterminato. E la disparità di trattamento cui è stata sottoposta la ricorrente risulta in violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamato.

Il MIUR, del resto, non costituendosi, non ha indicato ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento lamentata.

Come precisato dalla Corte di Giustizia, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, *"richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a*



tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del Cerro Alonso, cit., punti 53 e 58; per quanto riguarda la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro, sentenza Adeneler e a., cit., punti 69 e 70, nonché ordinanza 24 aprile 2009, causa C-519/08, Koukou, punto 45)» (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09 Gavieiro).

Anche i giudici di legittimità hanno affermato che *“nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”* (Cass., sez. lav., 7 novembre 2016, n. 22558, e ord. 6 aprile 2017, n. 8945).

Del resto, nel caso di specie, non emergono elementi indicativi di una possibile discontinuità nello sviluppo della professionalità, che potrebbe ravvisarsi in ipotesi di contratti brevi e molto distanti nel tempo l'uno dall'altro e che potrebbe giustificare la mancata equiparazione tra insegnanti a termine e insegnanti di ruolo (cfr. ancora Tribunale di Genova, sent. 25 maggio 2018, proc. RG 588/2017).

La disparità di trattamento di cui è stata destinataria la ricorrente, comporta pertanto violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamato.

Deve essere disapplicato, allora, il già citato art. 526 d.lgs. n. 297/94 (ai sensi del quale *“al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”*).

Occorre a questo punto valutare la possibile rilevanza, nella specie, dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 che, modificando gli scaglioni stipendiali, ha previsto che la maturazione del primo scatto avvenga al termine (non più del 3°, bensì) del 9° anno di servizio.

E' vero che la ricorrente alla data di stipula dell'accordo del 4 agosto 2011 non aveva ancora completato il periodo di tre anni di servizio effettivo precedentemente previsto per la maturazione del diritto alla progressione stipendiale



e non era dunque titolare di alcun diritto quesito. Sommando i giorni di effettivo servizio prestati, ella ha maturato, infatti, tre anni di anzianità il 12.12.2011 (217 giorni a/s 2007/2008; 275 giorni a/s 2008/2009; 254 giorni a/s 2009/2010; 269 giorni a/s 2010/2011; ulteriori 80 giorni a decorrere dal 24.9.2011).

Tuttavia, l'accordo del 4 agosto 2011 precisa che *"il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire 'ad personam', al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni"*.

L'accordo citato mantiene pertanto *"ad personam"* la preesistente disciplina, per il solo personale di ruolo assunto prima del 1° settembre 2010 che ancora non avesse maturato i tre anni di anzianità alla data di stipula dell'accordo e introduce così una clausola di favore, derogatoria della disciplina generale, destinata ai soli dipendenti di ruolo.

Per le argomentazioni già svolte, tale clausola deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del MIUR, in forza di una successione di contratti a tempo determinato, prima del 1° settembre 2010, e che alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 avessero già lavorato un anno. Anche in questo caso, infatti, non emergono ragioni oggettive, relative alla diversità delle prestazioni lavorative, idonee a giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (cfr. ancora Tribunale di Genova, sent. 25 maggio 2018, cit.).

4. La ricorrente ha dunque diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato indicati in ricorso.

Infatti, la sola anzianità di servizio equiparabile a quella maturata dal personale di ruolo è l'anzianità di servizio effettiva, con conseguente esclusione del meccanismo (di fittizia estensione dell'anzianità) previsto dall'art. 11 co. 14 legge n. 124/99, ai cui sensi, in caso di immissione in ruolo, *"il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle*



operazioni di scrutinio finale” (cfr., *ex plurimis*, Tribunale di Genova, sent. 10.2.2017, proc. RG 443/2017).

Tale norma non può trovare applicazione perché la clausola 4 della direttiva dell’Unione 1999/70/CE prevede il principio della parità di condizioni di impiego fra lavoratori “comparabili” e la prestazione di lavoro effettiva non può essere assimilata alla *fictio iuris* prevista dall’art. 11 co. 14 legge n. 124/99 (ai fini della valutazione del servizio pre-ruolo, in caso di immissione in ruolo) (v. Tribunale di Genova, sent. 26.5.2017, proc. RG 2840/2015).

Deve pure precisarsi che i soli contratti che possono assumere rilievo sono quelli indicati nel ricorso.

Il MIUR deve essere condannato, pertanto, a corrispondere alla ricorrente - con riferimento ai periodi lavorati in forza di contratti a tempo determinato a decorrere dalla data di maturazione dei 3 anni di effettivo servizio - le differenze retributive richieste, conseguenti alla progressione professionale retributiva di cui sopra.

Il credito complessivo della ricorrente a tale titolo è stato quantificato in ricorso, in applicazione del principio della prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro (quindi a partire dall’a.s. 2012/2013), in complessivi Euro 3.826,76, di cui Euro 322,31 a titolo di TFR (ha ribadito parte ricorrente che, nel conteggio *sub* doc. 6, si è indicata per mero errore la voce tredicesima in luogo della voce TFR, cui il calcolo è effettivamente riferito - v. verbale udienza 19.9.2019).

Il MIUR, pur non costituito nel giudizio, ha verificato il conteggio proposto dalla ricorrente e lo ha ritenuto corretto (v. nota di deposito del 20.8.2019 e allegato, in atti).

Tuttavia, il calcolo approntato dalla ricorrente è fondato sul cennato meccanismo (di fittizia estensione dell’anzianità) previsto dall’art. 11 co. 14° legge n. 124/99. Si è detto che, invece, l’unica anzianità rilevante ai fini in questione è quella effettiva. A ciò conseguono la decorrenza dello scaglione stipendiale 3-8 dal dicembre 2011 (v. sopra) e la mancata maturazione, nell’ambito dei periodi oggetto di causa, dell’ulteriore scaglione.

Il calcolo di cui al conteggio allegato al ricorso (all. 6), per il resto correttamente impostato e rispondente alle previsioni del contratto collettivo e da intendersi in questa sede integralmente trascritto, deve essere pertanto opportunamente rettificato, tenendo conto dell’importo dello stipendio annuo lordo per la fascia 3-8 anni di cui al CCNL Comparto Scuola per il biennio 2008-2009 (doc. 13), pari ad Euro 22.161,35, da applicarsi anche all’anno scolastico 2016/2017.



Lo stipendio annuo lordo per la prima fascia corrisponde invece ad Euro 20.973,22.

Deve altresì considerarsi che la domanda è stata formulata a partire dalle retribuzioni dell'anno scolastico 2012-2013 (cosicché non deve tenersi conto degli importi riferiti ad anni scolastici precedenti) e che per l'a.s. 2013/2014, le ore di lavoro settimanali sulle quali effettuare il calcolo della differenza retributiva sono 9, come in ricorso, e non 12, come invece nel conteggio *sub* doc. 6.

Si prende atto, inoltre, che in relazione all'a.s. 2014/2015 le differenze vengono richieste in relazione all'orario di 6 ore settimanali.

Occorre ricalcolare, quindi, l'importo "reclamato" con riguardo all'anno scolastico 2016/2017, tenendo altresì conto dei giorni di effettivo lavoro in esso resi (268) e del numero di ore lavorate (14), attraverso la formula $[(22.161,35 \times 268/365) \times 14/18]$, che porta ad un valore di Euro 12.655,91. Da tale somma va detratta la somma percepita di Euro 11.977,40, con differenza a favore della lavoratrice di Euro 678,51.

Vanno altresì ricalcolati l'importo percepito e l'importo reclamato con riguardo all'a.s. 2013/2014 (rispettivamente: $[20.973,22 \times 265/365) \times 9/18$ pari ad Euro 7.613,56] e $[(22.161,35 \times 265/365) \times 9/18$ pari ad Euro 8.044,87], per giungere, tenendo conto della 9 ore settimanali richieste, ad una differenza di Euro 431,31.

Ne consegue che il totale degli "importi reclamati" per retribuzione risulta pari (ad Euro 484,65 + 431,31 + 283,19 + 396,76 + 678,51, cioè) a complessivi Euro 2.274,42. A tanto ammontano le differenze retributive da riconoscersi alla ricorrente.

Come anche ribadito dal difensore nel corso del procedimento, l'ulteriore somma rivendicata (Euro 322,31) è richiesta a titolo di TFR.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 co. 6° e 7° D.P.C.M. 20 dicembre 1999, l'ente competente per la liquidazione del trattamento di fine rapporto è esclusivamente l'INPDAP (e quindi oggi l'INPS).

Il datore di lavoro pubblico è tenuto a versare all'INPS un accantonamento pari ad una quota della retribuzione, mentre non è prevista alcuna responsabilità solidale dell'ente datore di lavoro per il successivo pagamento del TFR.

Nulla deve pertanto il convenuto alla ricorrente per tale titolo.

La ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.



5. Quanto alle spese di lite, appare equa la compensazione delle stesse tra le parti, nella misura di un terzo, risultando in parte soccombente la stessa ricorrente.

La parte residua delle spese viene posta a carico del MIUR, in base alla soccombenza, e viene liquidata come da dispositivo (nei limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della serialità del contenzioso); con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,

dichiara il diritto della ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo dall'art. 79 C.C.N.L. Comparto scuola 2006 - 2009, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio.

Dichiara tenuto e pertanto condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, a corrispondere alla ricorrente per tale titolo la somma complessiva di Euro 2.274,42, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.

Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere alla ricorrente la frazione residua delle spese di lite, frazione che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore degli avv. Miceli, Ganci e Augusto.

Genova, il 18 novembre 2019.

IL GIUDICE
Stefano Grillo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO


A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIAMO IN FORMA ESECUTIVA

Genova.....*21/11/2013*

F.to

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Antonio LOGUERCIO



V° PER AUTENTICA

21/11/2013



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Antonio LOGUERCIO

UN



RELAZIONE DI NOTIFICA: Addì

17 NOV. 2019

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso la Corte d'Appello di Genova ho notificato copia della su estesa sentenza n. 977 emessa in data 18.11.2019 dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Genova e munita della formula esecutiva in data 21.11.2019 al **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica p.t., nel domicilio eletto presso Avvocatura Distrettuale di Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 Genova e ivi a mani di

SIG. CABONA PAOLO

Sig. _____
dipendente preposto alla ricezione degli atti
Genova, _____

17 NOV. 2019
Uff. Giudiziaria
Dr. Grasso Giovanni
Corte d'Appello di Genova

